



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Deliberazione n. 68/2021/SRCPIE/PRSE

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Maria Teresa POLITO	Presidente
Dott.	Luigi GILI	Consigliere relatore
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Referendario
Dott.	Marco MORMANDO	Referendario
Dott.	Diego Maria POGGI	Referendario
Dott.ssa	Stefania CALCARI	Referendario
Dott.ssa	Rosita LIUZZO	Referendario

**nella Adunanza pubblica del 13 aprile 2021, svoltasi anche in videoconferenza avvalendosi del collegamento in remoto,**

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto Testo unico;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale n.3 del 18 ottobre 2001;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005 n. 266;

VISTO l'art. 6, comma 2, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149;

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori

disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213 (G.U. n. 286 del 7 dicembre 2012, S.O. n. 206);

VISTO il decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, recante "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria", convertito dalla legge L. 6 giugno 2013, n. 64;

VISTO il regolamento (n. 14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

VISTI gli artt. 243 bis, comma 5 e 243 quater, comma 7, del decreto legislativo n. 267/2000 (cd. TUEL);

VISTE le deliberazioni della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti nn. 2/AUT/2012/QMIG del 20 dicembre 2011 - 26 gennaio 2012, 16/SEZAUT/2012/INPR del 13 - 20 dicembre 2012, recante "Linee guida per l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza (art. 243-quater, TUEL commi 1-3)", n. 11/SEZAUT/2013/QMIG del 6 - 26 marzo 2013, n. 14/SEZAUT/2013/QMIG del 6-20 maggio 2013, n. 22/SEZAUT/2013/QMIG del 13 settembre - 2 ottobre 2013, n. 1/SEZAUT/2013 del 3 - 8 gennaio 2013;

Vista la delibera n. 25/2017/SRCPIE/INPR, con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per gli anni 2016 e 2017;

Vista la delibera n. 22/2018/SRCPIE/INPR, con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per l'anno 2018;

Vista la delibera n. 17/2019/SRCPIE/INPR, con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per l'anno 2019;

Vista la delibera n. 9/2020/SRCPIE/INPR, con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per l'anno 2020;

Vista la delibera n. 10/2021/SRCPIE/INPR, con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per l'anno 2021;

Vista la Delibera del Consiglio Comunale di **Mongiardino Ligure (AL)**, n. 12 del 22 luglio 2019, avente ad oggetto: "*Ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'art.243 bis D.L s.n.267/2000*", con la quale si è fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, prevista dall'art. 243 bis del TUEL, così come introdotto dall'art. 3, D.L. n. 174/2012, convertito con legge n. 213/2012;

VISTO che la deliberazione n. 12/2019 del Comune è stata resa esecutiva in data 23 ottobre 2019, così come si evince dal testo della Deliberazione medesima, la quale, in calce, a seguito dell'attestazione, da parte del Segretario Comunale, della pubblicazione, avvenuta in data 12 ottobre 2019, all'Albo Pretorio informatico comunale, riporta la certificazione di esecutività a decorrere dal 23 ottobre 2019, ex art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000;

VISTA la successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 31 gennaio 2020 – trasmessa al Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per la Finanza Locale ed a questa Sezione, con nota dell'Ente, inoltrata via PEC, in data 10 febbraio 2020 - rubricata "Approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243 bis del d.lgs. n. 267/2000", con la quale l'ente comunale ha approvato il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale;

VISTA la nota (prot. uscita n. 0019449 del 22 gennaio 2021) del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale, trasmessa a questa Sezione della Corte dei Conti Controllo per il Piemonte tramite PEC - nota pervenuta alla Sezione Controllo Piemonte in data 23 gennaio 2021 - avente ad oggetto "Comune di Mongiardino Ligure (AL) - Ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e deliberazione del piano di riequilibrio – art. 243-bis, del d.lgs. n. 267/00";

VISTA l'ordinanza presidenziale del 27 gennaio 2021, con cui, unitamente alla nota del Ministero, veniva trasmesso il relativo atto di deferimento a firma del Magistrato Istruttore incaricato relativamente alla procedura in esame e, nel contempo, ordinata la convocazione dell'ente all' adunanza pubblica del 4 febbraio 2021;

ESAMINATA la nota del Comune di Mongiardino Ligure (AL), prot. n. 202 del 1 febbraio 2021, pervenuta a questa Sezione in pari data;

VISTA la Delibera della Sezione di Controllo n. 28/2021, depositata il 5 febbraio 2021, con la quale veniva rinviata ogni decisione, in attesa di conoscere la statuizione della Corte costituzionale sulla già sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 243-quater, comma 7, del d. lgs. n.267/2000 (Tuel) fino al momento del deposito della decisione del Giudice delle Leggi;

Vista la disposizione di cui all'art. 85, comma 1, D.L. n. 18/2020, convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020, che consente lo svolgimento delle camere di consiglio mediante modalità telematiche con collegamento dei magistrati partecipanti da remoto e che prevede che "Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge";

Visto l'art. 26 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, relativo alle misure urgenti per lo svolgimento delle adunanze e delle udienze del giudice contabile durante l'ulteriore periodo di proroga dello stato di emergenza epidemiologica;

Visti i decreti 25 marzo 2020 n. 2, 15 aprile 2020 n. 3, 4 maggio 2020 n. 4, 16 giugno 2020 n. 5 e 30 ottobre 2020 n.6, con cui il Presidente della Sezione ha adottato le misure organizzative per lo svolgimento delle attività della Sezione nel rispetto delle "nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile" previste dall'art. 85 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020, prevedendo, tra l'altro, lo svolgimento delle Camere di consiglio in remoto, utilizzando i programmi informatici per la videoconferenza;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri il D.L. 14 gennaio 2021 n. 2, "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", con cui è stato prorogato al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza;

Visto il D.L. 23 febbraio 2021 n. 15, «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell'11 giugno 2020, del 24 ottobre 2020, del 2 novembre 2020, del 3 dicembre 2020 del 14 gennaio 2021 e da ultimo quello del 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 19/2021 del 24 marzo 2021, con la quale, a seguito della pubblicazione della sentenza n. 34, depositata in data 11 marzo 2021, della Corte Costituzionale, veniva ordinata la convocazione dell'ente all' adunanza pubblica del 13 aprile 2021, svolta in videoconferenza, effettuata tramite applicativo in uso alla Corte dei conti, con collegamento dei membri del collegio dai propri domicili;

ESAMINATA la nota del Comune di Mongiardino Ligure (AL), datata 7 aprile 2021, pervenuta a questa Sezione in pari data;

UDITO il Relatore, Consigliere dott. Luigi GILI;

UDITI, per il Comune di Mongiardino Ligure (AL), mediante collegamento da remoto in videoconferenza, previa manifestazione espressa del relativo assenso alla detta modalità di attuazione del contraddittorio, il Sindaco Alessia MORANDO, il Vice Sindaco Andrea ROMANELLO ed il Collaboratore finanziario dott. Piero ROMANELLO.

### **Considerato in FATTO**

Il Comune di Mongiardino Ligure (AL) ha aderito alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243 bis del TUEL, con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 22 luglio 2019, avente ad oggetto: "Ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'art.243 bis D.L s.n.267/2000", con la quale si è fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'art. 243 bis del TUEL, così come introdotto dall'art. 3, del D.L. n. 174/2012, convertito con legge n. 213/2012.

La deliberazione richiamata risulta resa esecutiva in data 23 ottobre 2019, come si evince dal testo della Deliberazione medesima, la quale, in calce, a seguito dell'attestazione, da parte del Segretario Comunale, della pubblicazione in data 12 ottobre 2019, all'Albo Pretorio informatico comunale, riporta la certificazione di esecutività, a decorrere appunto dal 23 ottobre 2019, ex art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000.

Con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 31 gennaio 2020, dichiarata immediatamente esecutiva - trasmessa al Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per la Finanza Locale ed a questa Sezione con nota dell'Ente, inoltrata via PEC, in data 10 febbraio 2020 - rubricata "Approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243 bis, del d.lgs. n. 267/2000", l'ente comunale ha approvato il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

Il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale - trasmetteva a questa Sezione della Corte dei Conti Controllo per il Piemonte tramite PEC, una nota prot. uscita n. 0019449 del 22 gennaio 2021 (pervenuta alla Sezione Controllo Piemonte in data 23 gennaio 2021), avente ad oggetto "Comune di Mongiardino Ligure (AL), Ricorso alla procedura di riequilibrio

finanziario pluriennale e deliberazione del piano di riequilibrio — art. 243-bis, del d.lgs. n. 267/00", con la quale si rappresentava che:

"... Il Comune di Mongiardino Ligure (AL) ha aderito alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale con deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 22 luglio 2019, che, come detto, è divenuta esecutiva il 23 ottobre 2019.

Successivamente, con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 31 gennaio 2020 ha approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

Al riguardo, in base a quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 243-bis del d. L.gs 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività della adesione alla procedura di riequilibrio, doveva approvare il piano di riequilibrio finanziario.

Tale termine per il comune di Mongiardino Ligure (AL) era fissato per il 21 gennaio 2020.

Ciò posto, dunque, dagli atti in possesso, *si ritiene che il piano di riequilibrio sia stato adottato dall'ente oltre il termine perentorio previsto dalla sopracitata disposizione*".

Con ordinanza presidenziale, datata 27 gennaio 2021, venivano trasmesse le osservazioni del Magistrato Istruttore, incaricato relativamente alla procedura in esame, con cui si rilevava che "il termine intercorrente fra le due deliberazioni è superiore a quello di 90 giorni previsto in via perentoria dall'art. 243 bis, comma 5, TUEL".

Infatti, calcolando il termine iniziale in quello del 23 ottobre 2019 – data in cui era divenuta esecutiva la Delibera del Consiglio comunale n. 12 del 22 luglio 2019, con cui l'ente aveva aderito alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale – la delibera di approvazione del Piano di riequilibrio finanziario sarebbe dovuta intervenire entro il 21 gennaio 2020.

Circostanza, in realtà, oggettivamente non verificatasi, dal momento che solo con la delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 31 gennaio 2020 l'ente ha approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

Pertanto, ritenuto sussistente, allo stato degli atti, il mancato tempestivo rispetto dei termini, ex lege perentori, della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi degli art. 243 bis, e seguenti, del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL), il Magistrato Istruttore, esaminata la documentazione versata in atti, chiedeva l'esame collegiale della Sezione, nella pienezza del contraddittorio con il Comune di Mongiardino Ligure (AL), al fine di poter verificare e deliberare sul mancato rispetto dei termini della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi degli art. 243 bis e seguenti, d.lgs 267/2000 (Tuel).

Vista la richiesta del Magistrato Istruttore di formale deferimento dell'ente avanti la Sezione, il Presidente, concordando con la richiesta medesima, con ordinanza del 27 gennaio 2021, convocava il Collegio per l'adunanza pubblica del 4 febbraio 2021, dando termine entro il 1 febbraio 2021, per eventuali controdeduzioni da parte del Comune, al quale, peraltro, è stato assicurato il più ampio contraddittorio, invitandolo a partecipare all'adunanza pubblica, anche con propri rappresentanti, attraverso collegamento in remoto in videoconferenza.

Con la memoria, successivamente inviata (cfr. nota prot. n. 202 del 1 febbraio 2021), il Comune di Mongiardino Ligure, dopo aver trasmesso la Delibera n. 5 del 31 gennaio 2020, attraverso la memoria, parimenti acclusa, ha controdedotto, in ordine alla prospettata decadenza dal termine, di cui all'art. 243 bis, co. 5, TUEL, affermando di aver approvato il PRFP "... calcolando il termine di 90 giorni dalla esecutività della delibera del Consiglio comunale n.12 del 22 luglio 2019 (di ricorso alla procedura di riequilibrio), in aderenza all'orientamento del Ministero dell'Interno (rif. al parere del 13/09/2006), della Corte di cassazione (cfr. sentenza Sez. I civile n. 4397 del 03/05/1999) e di una pronuncia della Corte dei conti, Sezione Controllo per la Regione Campania, deliberazione n. 23/2020 del 12 febbraio 2020".

Secondo la tesi dell'ente, alla scadenza del quindicesimo giorno dalla pubblicazione della Delibera n. 12/2019, il sub-procedimento di pubblicazione si sarebbe perfezionato, cosicché alla scadenza del decimo giorno dalla eseguita e completata pubblicazione della stessa, la Delibera in questione sarebbe divenuta esecutiva atteso che, la medesima deliberazione non era stata già, in precedenza, dichiarata immediatamente eseguibile (Corte di Cassazione, Sez. I Civile, n. 4397 del 03.05.1999).

Di conseguenza, sempre secondo tesi perorata dall'ente, il computo iniziale dei dieci giorni, ex art. 134, co. 3, tuel, si è compiuto solo ed esclusivamente a decorrere dal termine del periodo di pubblicazione – da effettuarsi per quindici giorni consecutivi - ex art. 124 Tuel.

Peraltro, merita rammentare che, nel corso dell'Adunanza del 4 febbraio 2021, giusta quanto riportato nel relativo verbale, la Sindaca MORANDO ha ricordato di avere, a suo tempo, segnatamente, nel mese di maggio 2019, assunto l'incarico, trovando, al momento del proprio insediamento, un ente in stato di serio disavanzo, oltre che gravato da rilevanti irrisolti problemi finanziari.

Quanto, più specificamente, al riscontrato e contestato abnorme ritardo nella pubblicazione della Delibera n. 12 del 22 luglio 2019, la Sindaca ha ricostruito la situazione, imputando il ritardo stesso all'assoluta prolungata inerzia della Segretaria comunale in allora in servizio – successivamente, collocata in quiescenza – la quale,

asseritamente, pur presente presso il Comune una volta alla settimana, non aveva ottemperato sollecitamente ai compiti di verbalizzazione e pubblicazione delle delibere dell'ente.

In particolare, la delibera di ricorso al PRFP, adottata il 12 luglio 2019, non fu resa subito esecutiva anche in conseguenza del ritardo accumulato nella pubblicazione di precedenti deliberazioni, quale, in particolar modo, quella di ricognizione degli equilibri di bilancio, risalente al medesimo mese di luglio 2019.

Detta circostanza è stata confermata dalle dichiarazioni rese, a sua volta, dal Segretario comunale GUERRERA, il quale, dopo aver precisato di essere stato assegnato a più comuni, anche territorialmente distanti, ha ricordato di avere più volte sollecitato la collega Segretaria comunale, che lo aveva preceduto nell'incarico, a redigere il relativo verbale, condizione necessaria proprio in funzione della pubblicazione della delibera n. 12/2019.

L'ente ha insistito, ad ogni buon conto, sulla tempestività del termine, e, quindi, sulla tempestività del Piano, ancora argomentando in proposito nel corso dell'Adunanza pubblica, come da interventi riportati a verbale, con i quali è stato precisato che, ad avviso del Comune, il termine di dieci giorni ex art. 134 Tuel, per l'esecutività della deliberazione di approvazione del PRFP, decorre dallo spirare del 15° giorno di pubblicazione della deliberazione stessa.

La Sezione, all'esito della discussione, rilevata la pendenza presso la Corte costituzionale di una questione di costituzionalità, avente ad oggetto la legittimità della normativa poc'anzi riferita, segnatamente, della legittimità costituzionale, fra l'altro, della previsione, contenuta nell'art. 243-quater, comma 7, del Tuel, con Delibera n. 28/2021 del 5 febbraio 2021, considerata la rilevanza della detta questione, ai fini delle determinazioni che il Collegio era chiamato ad assumere nello scrutinare la vicenda sopradescritta, ed, in particolare, in punto rilevanza dell'applicazione della norma, sottoposta al vaglio della Consulta, rinviava la decisione, in attesa di conoscere la statuizione della Corte costituzionale sulla già sollevata questione di legittimità costituzionale della disposizione dell'art. 243-quater, comma 7, del d. lgs. n.267/2000 (Tuel), fino al momento del deposito della decisione del Giudice delle Leggi.

Con ordinanza presidenziale n. 19/2021 del 24 marzo 2021, a seguito della pubblicazione della sentenza n. 34 dell'11 marzo 2021 della Corte Costituzionale, veniva ordinata la convocazione dell'ente all' adunanza pubblica del 13 aprile 2021, svolta in videoconferenza, effettuata tramite applicativo in uso alla Corte dei conti, con collegamento dei membri del collegio dai propri domicili.



Con memoria datata 7 aprile 2021, l'ente, tra l'altro, ha comunicato di aver rinvenuto una serie di voci di debito – infra, meglio descritte – “...non risultanti né a bilancio e nemmeno nelle Relazioni del Revisore e da quella di fine Mandato con ulteriore aggravio della già disastrosa situazione finanziaria”.

In particolare, l'ente ha comunicato che “...solo nel mese di novembre 2019 si era riscontrata l'esistenza di n. 4 anticipazioni di liquidità dalla Cassa Depositi e Prestiti (n. 2 nel 2013 e n. 2 nel 2014)”.

A detta del Comune, nelle tabelle del Piano di predissesto “...tali anticipazioni sono state sommate con i debiti per mutui per un ammontare di euro 217.967,40 (tabella piano predissesto, pag. 23 “indebitamento – evoluzione del debito nel quinquennio”), importo che differisce da quello indicato nella Relazione del Revisore portante la cifra di euro 118.688,38 priva delle suddette anticipazioni”.

Di modo che, sommando i debiti per mutui al 31 dicembre 2019 per euro 114.504,15 ai debiti “rinvenuti” per anticipazioni liquidità al 31 dicembre 2019 per euro 103.463,25 (risultando pagate, per espressa affermazione dell'ente, le rate delle suddette anticipazioni), il totale dei debiti finanziari al 31 dicembre 2019 ammonta ad euro 217.967,40.

L'ente dichiara, peraltro, che, pur non avendo mai, in precedenza, erroneamente inserito a bilancio il debito sopra riportato, ha provveduto, sia pure tardivamente, ad inserirlo nella bozza del Rendiconto 2020 (documento allegato alla memoria).

Peraltro, tra le criticità contabili rinvenute dall'amministrazione civica, successivamente al proprio insediamento, e rappresentate nella memoria, vengono segnalati, fra l'altro:

- accertamenti di tributi non più emessi dal 2010;
- l'assegnazione di un incarico ad un tecnico per la redazione del data-base necessario per procedere con gli accertamenti IMU e TASI per gli anni dal 2014 al 2018, essendo caduti in prescrizione gli anni compresi nel periodo 2010/2013;
- presenza di debiti fuori bilancio per spese correnti e per investimenti.

Infatti, a quest'ultimo proposito, l'ente ha riferito dell'esistenza e del riconoscimento di debiti fuori bilancio – suddivisi in due capitoli, “debiti per spese correnti ammontanti ad euro 93.163,00” e “debiti per investimenti” per euro 18.000,00 – che l'ente dichiara di aver riconosciuto soltanto con la Delibera n. 8 del 15 maggio 2020.

L'ente segnala altresì che:

- “relativamente ai debiti fuori bilancio per spese correnti, inseriti in bilancio di previsione 2020, è stata prevista adeguata copertura con gli accertamenti IMU/TASI mentre per i debiti per investimenti è stata prevista l'attivazione di adeguato mutuo CDP (in sede di consuntivo la previsione del mutuo non è stata accertata essendo le

fatture state pagate con i fondi dell'anticipazione di liquidità ai sensi dell'art. 116 del decreto-legge n. 34/2020, quindi euro 18.000,00 sono confluiti all'interno del disavanzo al 31 dicembre 2020)";

- il debito per investimenti è relativo alla costruzione di loculi, come da delibera n. 4 del 21 gennaio 2019, alla quale la responsabile finanziaria ha dato parere negativo per mancanza di copertura. L'amministrazione, nonostante il citato parere negativo, ha disposto ugualmente la costruzione degli stessi, la cui spesa è poi stata inserita nel bilancio previsionale 2019.

L'ente ha, ancora, segnalato che, in data 29 giugno 2020, con delibera di Giunta n. 24/2020, era stata formalizzata la richiesta di un'anticipazione di liquidità per euro 225.073,80 alla Cassa Depositi e Prestiti, ex art. 116 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Il detto prestito è stato concesso in data 20 luglio 2020 con comunicazione della Cassa depositi e prestiti del 23 luglio 2020.

L'ente ha riferito che l'intero importo è stato utilizzato per il pagamento dei soli debiti commerciali relativi a fatture registrate entro il 31 dicembre 2019, incluse quelle risultanti come debiti fuori bilancio.

In conclusione, l'ente rappresenta che il rendiconto provvisorio dell'anno 2020 "...si chiude con un risultato di amministrazione negativo per euro - 209.905,43 (comprensivo delle anticipazioni di liquidità ed anche di quelle in precedenza non incluse in bilancio)", risultato che, confrontato con quello del 2019 (e di cui al Piano di Riequilibrio) - privo dell'inserimento delle anticipazioni di liquidità 2013/2014 - ammontante ad euro - 145.221,78, espone l'attuale maggior disavanzo (documentato, altresì, dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione del conto del bilancio dell'esercizio 2020).

Nel corso dell'Adunanza pubblica odierna, sia il Sindaco MORANDO che il Vice Sindaco Andrea ROMANELLO hanno, in piena trasparenza, richiamato e confermato le molteplici criticità contabili, emerse via via, successivamente all'insediamento dell'amministrazione, ed ampiamente illustrate nella memoria recentemente depositata, esprimendo l'auspicio che in futuro, a decorrere dal prossimo rendiconto, sia possibile contenere il peggioramento del disavanzo, così come, al contrario, in realtà, oggettivamente emergente dalla prospettazione del risultato di amministrazione - divenuto, giocoforza, con le ulteriori voci di debito, doverosamente inserite, ulteriormente e significativamente negativo - allo stato rappresentata.

Nel contempo, la Sezione ritiene, dandone atto, di valorizzare la situazione finanziaria oggettiva, in cui l'amministrazione si è trovata ad operare, al momento del proprio

insediamento, a seguito delle elezioni amministrative del 26 maggio 2019, situazione che ha indotto l'ente a ricorrere alla procedura di Riequilibrio.

Il riferimento è alla descritta e dettagliata "...situazione contabile e confusa anche a causa del mancato trasferimento al 31 dicembre 2016 del nuovo programma di gestione, installato dal 1 gennaio 2017, con conseguente impossibilità di individuare le fatture ricevute e non ancora pagate antecedenti a tale data", che i neoeletti amministratori hanno ereditato nel maggio 2019 (v., memoria cit.).

La riferita gravosa situazione finanziaria, così come anche emerso dal dibattito odierno, avrebbe indotto l'ente a chiedere ed ottenere, nell'immediato, un incontro con il Prefetto, per evidenziare tutta la preoccupazione di "prendere in carico un tale onere...posto che in quei primi momenti si erano già riscontrati una buona parte di debiti fuori bilancio".

A detta del Comune, giusta le dichiarazioni rilasciate nel corso dell'Adunanza, il Prefetto, nell'occasione riferita, esortò l'amministrazione a non rassegnare le dimissioni in un così breve periodo, assicurando un supporto ad affrontare e risolvere la complicata situazione, che si andava profilando, e per la quale la responsabile finanziaria – fin dal mese di luglio 2019 – consigliava il ricorso alla procedura di predissesto.

Fu così che, nonostante il contesto decisamente sfavorevole, anche a seguito dei colloqui e della successiva informativa della prefettura, l'amministrazione decise di non dimettersi e di procedere con la richiesta del Piano di riequilibrio, il quale venne deliberato dal consiglio comunale in data 22 luglio 2019.

Nel contempo, l'ente, al fine di indirizzare la propria attività verso il massimo recupero possibile delle entrate ed al contenimento al minimo delle spese, fece ricorso, in primo luogo, all'incremento dell'aliquota della Tasi al massimo consentito (dal 1 per mille al 2,5 per mille con delibera n. 14 del 22 luglio 2019), posto che l'Imu era già stata elevata dal 7,6 al 8,1 per mille; e, in secondo luogo, il Comune procedette all'introduzione dell'addizionale comunale con aliquota secca dello 0,50%, con delibera n. 13 sempre del 22 luglio 2019.

### **Considerato in DIRITTO**

In via preliminare, viene esaminata la questione relativa alla valida costituzione del Collegio mediante collegamento da remoto in videoconferenza con lo strumento Microsoft Teams.

Al riguardo, si osserva che la riunione dell'organo giudicante mediante collegamento telematico è espressamente consentita dal legislatore che, in base al combinato disposto degli artt. 84, comma 6, e 85, commi 1 e 3, lett. e), prevede lo svolgimento sia delle udienze che delle camere di consiglio mediante sistema da remoto, allo scopo di coniugare le esigenze di regolare lo svolgimento delle funzioni, anche di controllo, intestate alla Corte dei conti con le misure di sicurezza necessarie per contrastare l'emergenza sanitaria per COVID-19.

La ratio della disciplina sopra richiamata è quella di evitare il blocco dell'attività magistratuale, ove lo svolgimento della medesima possa avvenire con modalità atte a ridurre l'esposizione al pericolo della salute dei soggetti interessati (rappresentanti dell'ente, magistrati, personale amministrativo, utenti degli uffici).

Peraltro, dopo che con Delibera del Consiglio dei Ministri è stato prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale fino al 31 gennaio 2021, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e con D.L. 30 luglio 2020 n. 83, convertito nella legge 25 settembre 2020, n. 124, sono stati prorogati alcuni termini correlati con lo stato di emergenza e con il recente D.L. n. 2 del 14 gennaio 2021 è stato prorogato lo stato di emergenza al 30 aprile 2021.

### **1. Il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale.**

Ciò premesso, la Sezione ritiene, preliminarmente, di illustrare il contesto normativo, segnatamente, le disposizioni di cui agli articoli 243 bis e seguenti, del decreto legislativo n. 267 del 2000, (introdotti dall'art. 3, comma 1, lettera r, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213), le quali disciplinano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

L'art. 243-bis, comma I, t.u. enti locali, stabilisce che i Comuni e le Province, per i quali sussistono squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli artt. 193 e 194 t.u. enti locali non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare, alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (cosiddetto predissesto).

In tal caso, l'ente locale deve approvare, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di esecutività della delibera di ricorso alla procedura, un piano di riequilibrio finanziario pluriennale (PRFP) di durata compresa tra quattro e venti anni, incluso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria (art. 243-bis, comma 5).

Il successivo art. 243-quater, comma 1, attribuisce alla Commissione per la stabilità finanziaria, di cui all'art. 155 t.u. enti locali, di provvedere allo svolgimento

dell'istruttoria entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del piano; istruttoria che consiste nella ponderazione dei dati di natura finanziaria, storici e previsionali, per la valutazione delle misure previste nel piano ai fini del riequilibrio.

Tale istruttoria è necessaria per consentire alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti di pronunciarsi – entro trenta giorni dalla data di ricezione della relazione finale della richiamata Commissione – sulla legittimità del piano di riequilibrio, ossia sulla sua congruità rispetto al fine di ripristinare l'equilibrio del bilancio, sulla copertura della spesa nell'intero periodo di rientro, sul rispetto dei limiti di indebitamento che vietano di utilizzare i prestiti per la copertura della spesa corrente e, più in generale, sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica nazionali, eurounitari e convenzionali.

Riassumendo, al fine di esaminare la fattispecie sottoposta all'odierno scrutinio, alla luce del diritto vigente, in funzione della ricostruzione della disciplina giuridica concretamente applicabile, i dati normativi che assumono rilievo in questa sede sono:

- l'art. 243 bis, comma 5, del TUEL, secondo cui *"Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa fra quattro e venti anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario. Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di cui al presente comma risulti già presentata dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, e non risulti ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti di approvazione o di diniego di cui all'articolo 243-quater, comma 3, l'amministrazione in carica ha facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio, presentando la relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149"*;

- l'art. 243 quater, comma 7, del TUEL, che afferma che *"La mancata presentazione del piano entro il termine di cui all'articolo 243 bis, comma 5, il diniego dell'approvazione del piano, l'accertamento da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo di durata del piano stesso, comportano l'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, con l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto"*.

## **2. Le controdeduzioni dell'ente in merito alla perentorietà del termine.**

Sulla base della lettera legis, di cui all'art. 243 bis, co. 5, Tuel, che non ha subito alcun vulnus dal recente giudicato costituzionale (di cui al successivo par. 3), il dies a quo, di decorrenza del termine perentorio di 90 giorni per la predisposizione del Piano, deve individuarsi nella "data di esecutività della delibera", con la quale l'ente decide di ricorrere alla procedura del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

Decorso infruttuosamente il suddetto termine, l'amministrazione, giusta il disposto di cui all'art. 243 quater, comma 7, del TUEL, viene a trovarsi, ipso facto, in condizione di dissesto, da dichiarare con apposita deliberazione.

Conseguentemente, appare decisivo, al fine di decidere sulla eventuale decadenza dal Piano del Comune di Mongiardino Ligure, definire la questione relativa alla data in cui sia divenuta esecutiva la delibera di ricorso al Piano di riequilibrio, precisato che con il termine "esecutività" si intende l'idoneità del provvedimento ad essere portato ad esecuzione una volta divenuto efficace.

Ad avviso del Comune di Mongiardino Ligure, la decorrenza del termine di esecutività della deliberazione opera a far data dalla scadenza dei dieci giorni successivi all'ultimo giorno di pubblicazione della delibera n. 12/2019 di ricorso alla procedura di riequilibrio, ex art. 124 Tuel.

Tale tesi si fonda sul contenuto di una pronuncia della Corte di Cassazione (n. 4397/1999), rimasta, invero, isolata, e su di un parere del Ministero dell'Interno piuttosto datato, risalente al 13 settembre 2006.

Secondo l'orientamento, ispiratore dei menzionati provvedimenti, cui si richiama l'ente, i due termini - quello di pubblicazione e quello di esecutività - si "saldano" fra di loro, di modo che un atto collegiale diventa esecutivo solo quando, terminato il primo periodo di pubblicazione (15 giorni), siano decorsi altri dieci giorni (termine di cui all'art. 134 Tuel).

Facendo applicazione di simile "schema", la deliberazione di approvazione del PRFP del Comune di Mongiardino Ligure sarebbe tempestiva, in quanto la Delibera n. 5 del 31 gennaio 2020, di approvazione del Piano, sarebbe intervenuta nel rispetto del termine perentorio, di cui all'art. 243 bis, co. 5, tuel, decorrente dal 6 novembre 2019.

Sul punto, ad avviso della Sezione, appare, preliminarmente, necessario valorizzare la differente ratio, sottesa alle disposizioni di cui agli artt. 124 e 134 del Tuel.

L'art. 124, I co., del Tuel, rubricato "pubblicazione delle delibere", al I comma prevede che "tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante pubblicazione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge".

Tale disposizione, tuttavia, espleta unicamente funzioni di pubblicità ed, in tal senso, impone un termine obbligatorio di pubblicazione, cui riconnette una presunzione di conoscenza da parte dei destinatari.

Ne consegue che il procedimento di pubblicazione, di cui all'art. 124 Tuel, nasce e si esaurisce "uno actu", ossia con l'affissione telematica all'Albo Pretorio on line del provvedimento collegiale e da essa discendono soltanto effetti di conoscibilità, in uno con il dovere di mantenere in stato di pubblicazione l'atto per un tempo di 15 giorni.

Al procedimento di pubblicazione è, pertanto, estraneo ogni profilo di esecutività della deliberazione.

L'art. 134, III co., del Tuel, a sua volta, è disposizione espressamente dedicata alla disciplina dell'esecutività delle deliberazioni: al III comma lo stesso articolo prevede che "le deliberazioni non soggette a controllo necessario o non sottoposte a controllo eventuale diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione";

al IV comma lo stesso articolo prevede che " Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti."

Detta norma, quindi, risponde a canoni di oggettiva garanzia giuridico-sociale ed ha la diversa funzione di stabilire la data certa di esecutività dell'atto, da intendere quale attitudine del provvedimento amministrativo a produrre effetti e ad essere portato ad esecuzione una volta divenuto efficace: la norma, in sostanza, non si occupa, in alcun modo, degli aspetti della pubblicità dell'atto e della relativa conoscenza da parte dei destinatari.

La Sezione, peraltro, osserva che non sussiste nell'ordinamento positivo una norma che imponga agli enti di pubblicare gli atti non appena adottati.

E ciò nemmeno nel caso in cui l'organo collegiale abbia deliberato, motivatamente, di attribuire l'immediata esecutività al provvedimento ex art. 134, comma IV, del Tuel.

Ciò precisato, rispetto alla tesi perorata dall'ente, risulta consolidato un indirizzo ermeneutico, assolutamente prevalente nella giurisprudenza amministrativa ed anche in quella contabile, di senso contrario all'indirizzo di parte (in termini, ex plurimis, Tar Lazio, Sez. II, n. 8915/2011; Consiglio di Stato n. 1070/2009).

In particolare, come ampiamente chiarito dalla giurisprudenza contabile "...i termini di cui ai richiamati artt. 124 e 134 Tuel, in quanto funzionalizzati a beni-valori ontologicamente diversi (pubblicità ed esecutività dell'atto), comunque rapportabili al superiore interesse della certezza del diritto sono sottratti, in quanto tali, alla disponibilità degli enti, che, pertanto, non possono farne applicazioni di circostanza, secondo convenienza.

E ciò vale ancora di più per i casi, come quello in esame, in cui l'oggetto della deliberazione ne evidenzia la rilevanza, per attenersi all'equilibrio economico-finanziario dell'ente, ossia alla qualità intrinseca del primo e più importante dei beni pubblici" (v., Sez. Controllo Campania, deliberazione n. 23/2020).

A tale riguardo, la Sezione osserva come il richiamo, ad opera del Comune, nella nota datata 1 febbraio 2021, all'avviso espresso nella recente pronuncia n. 23/2020 della Sezione di Controllo per la Campania non sia pertinente né possa corroborare la tesi dell'ente.

Infatti, se è vero che con detta deliberazione, la Sezione campana, in fattispecie analoga, ha accertato la tempestività del piano di riequilibrio, è altrettanto incontrovertibile che a tale determinazione la Sezione citata è pervenuta sulla base esclusivamente dell'applicazione dell'istituto del cd. prospective overruling.

Simile istituto annuncia una norma nuova che, tuttavia, non verrà applicata alle fattispecie anteriori alla data della decisione: la richiamata prospective overruling, in buona sostanza, si realizza quando il giudice perviene alla determinazione di modificare un proprio precedente di diritto, qualora lo ritenga inadeguato, per tutti i casi che si presenteranno da lì in futuro, decidendo, tuttavia, il caso, sottoposto alla sua immediata cognizione, in base alla regola superata.

In realtà, ed a conferma dell'inconferenza del richiamo, operato dal Comune, al provvedimento decisorio n. 23/2020, basti rilevare che nella ampia motivazione della deliberazione stessa, la Sezione di Controllo campana riferisce di aver mutato il proprio precedente orientamento (cfr., delibera SRC n.1 04/2018/PRSP), aderendo all'indirizzo, assolutamente prevalente, secondo il quale l'esecutività delle deliberazioni si consegue al 10° giorno dalla pubblicazione, ex art. 134, comma 3, TUEL.

Sulla base delle osservazioni che precedono, la Sezione non ritiene ragionevole potersi mettere in discussione l'orientamento contabile, secondo cui l'esecutività delle deliberazioni si consegue al decimo giorno dalla pubblicazione, secondo il chiaro tenore letterale dell'art. 134, comma III, Tuel.

Pertanto, a fronte della regola stabilita dalla disposizione appena esaminata, la Sezione rileva che il comma 4, dell'art. 134 TUEL, prevede la possibilità per l'ente, in caso di particolare urgenza, di dichiarare l'immediata eseguibilità delle deliberazioni del Consiglio o della Giunta (con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti).

Nella fattispecie, al contrario, sulla base di quanto accertato e documentalmente comprovato, pur in presenza di una oggettiva urgenza di provvedere – presupposto che consente alla delibera di essere immediatamente eseguibile – al momento della sua adozione, e, quindi, prescindendo dalla pubblicazione, che, pertanto, non ne condiziona l'efficacia, l'ente non si è avvalso dell'apposizione in deliberazione della



dichiarazione di immediata eseguibilità, la quale avrebbe determinato l' idoneità del provvedimento a produrre immediatamente i suoi effetti (v., in tal senso, SS.RR. in speciale composizione n. 49/2017/EL).

In effetti, non solo l' ente non ha deliberato di anticipare l' effetto dell' esecutività della deliberazione di ricorso al PRFP, bensì ha dato corso alla pubblicazione della deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 22 luglio 2019, avente ad oggetto: "Ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell' art.243 bis D.L s.n.267/2000", con la quale si è fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, prevista dall' art. 243 bis del TUEL, con notevole ritardo, vale a dire, solo in data 12 ottobre 2019, così come si evince dal testo della Deliberazione medesima.

Di modo che la deliberazione richiamata è stata resa esecutiva in data 23 ottobre 2019, come risulta espressamente ed inequivocabilmente dal testo della Deliberazione medesima, la quale, in calce, a seguito dell' attestazione, da parte del Segretario Comunale, della pubblicazione in data 12 ottobre 2019, all' Albo Pretorio informatico comunale, riporta la certificazione di esecutività a decorrere appunto dal 23 ottobre 2019, ex art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000.

In conclusione, ad avviso della Sezione, non risultando rispettato il disposto del comma 5 dell' articolo 243-bis, del D.vo L.gs 18 agosto 2000, n. 267, e, quindi, non avendo il consiglio dell' ente locale approvato il piano di riequilibrio finanziario, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività della adesione alla procedura di riequilibrio - termine per il comune di Mongiardino Ligure (AL) fissato, inderogabilmente ex lege, per il 21 gennaio 2020 - in condivisione di quanto osservato dal Ministero dell' Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali- Direzione centrale della finanza locale - sulla base degli atti in possesso, la Sezione ritiene che il piano di riequilibrio sia stato adottato dall' ente oltre il termine perentorio previsto dalla sopracitata disposizione.

### **3. La giurisprudenza contabile sull' esecutività della delibera di ricorso al Piano di riequilibrio.**

Alla luce della oggettiva circostanza, sopra accertata, il Collegio si ritiene suffragato nella conclusione poc' anzi delineata - secondo cui la deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 22 luglio 2019, avente ad oggetto: "Ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell' art.243 bis D.L. 267/2000", con la quale si è fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, prevista dall' art. 243 bis del TUEL, non può non essere considerata una delibera esecutiva, nei termini previsti ed ai fini dell' art. 243 bis, comma 5, TUEL, con riferimento alla data,

dalla quale occorre calcolare il termine perentorio di novanta giorni, vale a dire, dalla data - 23 ottobre 2019 - di esecutività della delibera di cui al comma 1 - anche sulla base dell'indirizzo assunto dalle Sezioni Riunite in speciale composizione (v., deliberazione n. 49/2017).

Nell'occasione richiamata, le Sezioni Riunite hanno affrontato specificamente la questione riguardante l'individuazione del dies a quo, dal quale iniziano a decorrere i 90 giorni, termine, entro cui, perentoriamente, l'Ente deve approvare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

In particolare, il suddetto organo giudicante ha analizzato "in che modo la dichiarazione di immediata eseguibilità, di cui al comma 4 del richiamato art. 134, si relazioni con la esecutività della deliberazione di cui al comma 3, del medesimo articolo, al fine di stabilire se anche nelle ipotesi di ricorso alla procedura di riequilibrio, con deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile, il termine di 90 giorni per l'adozione del piano di riequilibrio, di cui al comma 5 dell'art. 243-bis del Tuel, decorra comunque dalla data di esecutività quale prevista al comma 3 (...), ovvero decorra dalla data di adozione della deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio (...)".

Le Sezioni Riunite, sul punto, hanno statuito il principio secondo cui "l'esecutività di cui al comma 5 dell'art. 243 bis, deve essere letta in combinato disposto con i commi 3 e 4 dell'art. 134 Tuel e, pertanto, nei casi ordinari, il perentorio termine, di cui si discute, decorrerà dalla data di avvenuta esecutività della deliberazione, ai sensi del comma 3 mentre nei casi, eccezionali, di cui al comma 4, dalla data della deliberazione".

Come rilevato, nella richiamata sentenza, "il comma 5 dell'art. 243-bis del TUEL collega il termine perentorio di 90 giorni per l'adozione del piano di riequilibrio alla data di esecutività della deliberazione consiliare di ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale e (...) trattandosi di un termine perentorio, il dies a quo non può che essere oggettivo in base al principio della certezza del diritto, considerate, anche, le conseguenze previste dalla legge (inammissibilità della procedura di riequilibrio e assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto ai sensi dell'art. art. 243 quater, comma 7, Tuel e dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149/2011) in caso di mancato rispetto dello stesso (...)".

Nello stesso senso si sono pronunciate le Sezioni riunite in speciale composizione (v., sent. n. 14/2019/EL, depositata in data 8 maggio 2019), le quali hanno distinto, sotto il profilo dell'individuazione del momento di decorrenza, il regime tra le diverse tipologie di deliberazioni consiliari, affermando che "ordinariamente le deliberazioni

consiliari non soggette a controllo necessario o non sottoposte a controllo eventuale, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del TUEL, diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione", trattandosi di "una vacatio evidentemente a tutela di terzi interessati, che devono essere messi in condizione di conoscere le deliberazioni dell'ente per poter far valere eventuali opposizioni"; "..nel caso previsto dal comma 4 del medesimo articolo...la dichiarazione di immediata eseguibilità esprime un'urgenza a fronte della quale l'ente può immediatamente dar corso alla decisione assunta".

Il principio che le Sezioni riunite hanno tenuto, quindi, e comunque, a sottolineare è che in entrambi i casi il termine decorre dall'eseguibilità della deliberazione, ovvero "decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, nei casi ex comma 3, art. 134 TUEL; immediatamente, nei casi ex comma 4".

Del resto, la necessità per i Comuni, che hanno aderito alla procedura di riequilibrio finanziario ex art. 243 bis ss. TUEL, di approvare il piano di riequilibrio entro il termine perentorio di 90 giorni a decorrere dalla data di esecutività della delibera di adesione (art. 243 bis, comma 5, del Tuel), è questione ampiamente già evidenziata da questa Corte con la deliberazione 16/SEZAUT/2012/INPR e con la deliberazione n.11/SEZAUT/2013/QMIG.

Secondo l'orientamento della Sezione delle Autonomie, "la perentorietà dei termini, normalmente, si giustifica per l'esigenza di garantire la certezza del diritto in situazioni in cui sono coinvolti interessi giuridicamente rilevanti, che sarebbero pregiudicati dalla dilatazione eccessiva del tempo di definizione di fatti e situazioni costitutive, modificative o estintive di situazioni giuridiche. Nel caso di specie, la necessità che il piano di riequilibrio sia deliberato nel termine perentorio, fissato dall'art. 243 bis, comma 5 del TUEL, risiede nel fatto che, in correlazione alla presentazione della delibera di ricorso alla procedura di riequilibrio, da un lato si produce l'effetto impeditivo dell'esercizio delle funzioni di controllo assegnate alla Corte dei Conti dall'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 149/2011 (funzioni poste a presidio della necessità di adottare urgenti rimedi utili ad evitare il dissesto finanziario dell'ente), dall'altro, opera la sospensione delle procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente, rimedio che interferisce negativamente nella sfera giuridica di terzi estranei alla vicenda amministrativa del riequilibrio. Peraltro, la perentorietà del termine espressamente prevista dalla legge, produce «ipso iure» gli effetti di cui all'art. 243-quater, comma 7, del TUEL (connessi allo spirare del termine stesso e qualora non penda la procedura ex art. 6, comma 2, d.lgs. 149/2011, "temporaneamente" sospesa), effetti del tutto sottratti alla disponibilità del responsabile della procedura regolamentata nella quale è inserito il ripetuto termine" (in questi termini, cfr. deliberazione n.11/SEZAUT/2013/INPR, cit.).

In secondo luogo, la detta perentorietà trova fondamento nel fatto che "la sequenza procedimentale della procedura del piano di riequilibrio, caratterizzata dalla scansione puntuale dei termini, alcuni dei quali perentori, non ammette tolleranze che comportino una dilatazione dei tempi delle varie fasi, atteso che è la stessa legge a contemplare gli effetti che conseguono al maturare dei vari arresti procedurali" (in questi termini, cfr. deliberazione n.13/SEZAUT/2013/INPR).

Infine, sempre a sostegno della perentorietà fissata dalla legge e di cui in parola, "la procedura.....deve essere rigorosamente attuata e sottoposta a scrupolosi controlli sulla regolarità della gestione e sul puntuale procedere del percorso di risanamento, perché potrebbe rivelarsi un dannoso escamotage per evitare il trascinarsi verso una situazione di dissesto da dichiarare ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. 149/2011, diluendo in un ampio arco di tempo soluzioni che andrebbero immediatamente attuate" (in tal senso cfr. deliberazione n.16/SEZAUT/2012/INPR).

Sulla base, quindi, delle predette autorevoli osservazioni, "...Decorso infruttuosamente il predetto termine, trova applicazione l'art. 243-quater, comma 7, del TUEL. In tale ipotesi, la Sezione regionale di controllo, accertata la tardiva presentazione del piano, trasmette la relativa deliberazione al Prefetto competente o altro organo previsto dai regimi di autonomia differenziata, che, ai sensi dell'art. 6, co. 2, d.lgs. n. 149/2011, assegna al Consiglio dell'ente un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto" (v., Sezione Autonomie, Deliberazione n. 5/2018).

Ed ancora "...come rilevato da unanime giurisprudenza, la lettera della legge è inequivoca nel richiedere alla Sezione di non rivalutare la situazione di bilancio ma solo lo sfioramento del termine. Infatti, la prossimità del termine al rilevamento della situazione finanziaria di grave crisi non rompe la connessione tra tale stato e la procedura di dissesto. Detto in altri termini, della mentovata procedura è richiamato solo l'effetto finale, ossia la esecutività della decisione della Sezione di Controllo che vincola il Prefetto." (v., SS.RR. in spec. Composizione, sent. n. 32/2020).

#### **4. La questione di legittimità costituzionale.**

Ciò premesso, ed impregiudicato quanto osservato nel paragrafo che precede, merita evidenziare che, nelle more della disamina della questione deferita all'esame collegiale della Sezione, era emersa la pendenza, presso la Corte costituzionale, di una questione di costituzionalità, avente ad oggetto la legittimità della normativa, poc'anzi riferita, segnatamente, della previsione, contenuta nell'art. 243-quater, comma 7, del Tuel.

Infatti, in merito alla perentorietà del termine ex art. 243 bis, comma 5, ed al conseguente disciplinato automatismo, previsto dall'art. 243 quater, comma 7, le

Sezioni Riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione avevano, a suo tempo, sollevato questione di legittimità costituzionale, con ordinanza n. 16/2019, depositata in data 6 dicembre 2019 (pubblicata su G.U. 8 luglio 2020 n. 28).

Più in particolare, la fattispecie concreta, nell'ambito della quale le Sezioni Riunite ritennero di sottoporre la questione di legittimità al Giudice delle leggi, era stata caratterizzata dal fatto che, nella pendenza del termine perentorio di 90 giorni, ex comma 5, dell'art. 243-bis del TUEL, per adottare il PRFP, nel Comune interessato si erano svolte le elezioni amministrative, cosicché al momento in cui la nuova compagine amministrativa si era insediata, il tempo a disposizione per la predisposizione del PRFP – il cui ricorso era stato deciso, prima dello svolgimento delle consultazioni elettorali, dal Commissario straordinario, a mezzo di propria deliberazione, immediatamente esecutiva, con conseguente necessario avvio, in virtù dell'art. 243-quater, comma 7, del t.u. enti locali, della procedura volta alla declaratoria di dissesto dell'ente - era risultato limitato a soli 60 giorni (anziché novanta).

Le Sezioni Riunite, prendendo spunto dalla situazione specificamente prospettata nell'ordinanza di rimessione della questione, hanno ritenuto che l'automatismo dell'applicazione della procedura del dissesto, in caso di tardiva presentazione del Piano di riequilibrio, di cui all'art. 243-quater, comma 7, del TUEL, ad opera della nuova amministrazione civica, violasse numerosi parametri costituzionali:

- se non circoscritto ai casi di accertamento della tardività entro i termini ordinatori del controllo;
- se non compensato da un corrispondente ampliamento dei tempi di deliberazione del Piano, in caso di elezioni intervenute durante la pendenza del termine di cui all'art. 243-bis, comma 5, del Tuel.

Pertanto, con la richiamata ordinanza di rimessione, era stata, altresì, sottoposta alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 243-quater, comma 7, del d. lgs. n.267/2000 (Tuel), "...nella parte in cui prevede l'automatico avvio della procedura di dissesto, nel caso di mancata adozione del Piano di riequilibrio entro il termine perentorio previsto dall'articolo 243-bis, comma 5, senza consentire alle amministrazioni, che inizino il nuovo mandato in pendenza del predetto termine, di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 243-bis, comma 5, del Tuel anche in assenza di una previa deliberazione di Piano e comunque senza tener conto della reale situazione finanziaria dell'ente per effetto del prolungamento del procedimento di controllo oltre i termini ordinatori previsti dall'art. 243 quater, commi 1 e 3, in relazione agli articoli 81, 119, comma 1, 97, commi 1, anche in combinato disposto con gli artt. 1 e 2 Cost., nonché all'art. 3 della Costituzione".

Conseguentemente, la Sezione, considerata la rilevanza della detta questione, ai fini delle determinazioni, da assumersi dal Collegio, nello scrutinare la vicenda pertinente il Comune di Mongiardino Ligure, con la Delibera n. 28/2021 del 5 febbraio 2021 rinviava ogni decisione, in attesa di conoscere la statuizione della Corte costituzionale sulla richiamata già sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 243-quater, comma 7, del d. lgs. n.267/2000 (Tuel), fino al momento del deposito della pronuncia in materia del Giudice delle Leggi.

Con la sentenza n. 34 del 9 febbraio 2021, depositata in data 11 marzo 2021, la Corte Costituzionale, dopo aver dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 243-quater e 243-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, sollevata, in riferimento all'art. 2 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 243-bis, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), *"..nella parte in cui non prevede che, in caso di inizio mandato in pendenza del termine perentorio di cui all'art. 243-bis, comma 5, primo periodo, ove non vi abbia provveduto la precedente amministrazione, quella in carica possa deliberare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, presentando la relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di cui all'art. 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42)"*.

Con la richiamata autorevole pronuncia di accoglimento, la Corte ha dichiarato l'incostituzionalità della norma di legge – segnatamente, dell'art. 243-bis, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) - nella parte e nella misura come sopra riportata.

A tale soluzione il Giudice delle leggi è pervenuto ritenendo fondata la tesi prospettata nell'ordinanza di rimessione, secondo cui la previsione di cui all'art. 243-bis, comma 5, del d.lgs. n. 267 del 2000, secondo periodo, nella versione sottoposta al vaglio di legittimità costituzionale, non permette alla nuova amministrazione, insediatasi in pendenza del termine per la presentazione del PRFP, di predisporlo entro sessanta giorni dalla relazione di inizio mandato, *"..così come, invece, consentito dal medesimo art. 243-bis, comma 5, secondo periodo, alle nuove amministrazioni, insediate dopo che esso sia stato presentato dalla precedente amministrazione, per l'eventuale rimodulazione del piano deliberato dall'amministrazione precedente, correlando automaticamente il dissesto dell'ente all'inutile decorso del termine originario"* (v., sent. n. 34/2021 Corte Cost., cit.).

Peraltro, il giudice a quo aveva, comunque, prospettato l'ulteriore possibilità di prevedere, nel caso in cui l'istruttoria del piano si fosse protratta oltre i termini ordinatori stabiliti dal legislatore, un esame, da parte della sezione regionale di controllo, del piano di rientro dal deficit sulla base della situazione economico-finanziaria esistente al momento del giudizio di sua competenza e non di quella esistente all'epoca della richiesta formulata dalla precedente amministrazione: ciò per evidenti motivi di carattere funzionale e di ragionevolezza, dal momento che, a seguito dell'eccessivo decorso del tempo, la situazione dell'ente locale potrebbe essere mutata, anche positivamente, per effetto della gestione successiva o di motivi estrinseci allo stesso andamento della gestione.

Più in particolare, sempre secondo il giudice remittente, la questione veniva prospettata "comunque" quando, essendosi protratto eccessivamente il procedimento di controllo del piano, l'originaria situazione di squilibrio avesse perso attualità in ragione della continua evoluzione delle condizioni finanziarie dell'ente. Ciò in quanto i principi di equilibrio e sana gestione finanziaria e di tutela del bilancio quale bene pubblico, presidiati dagli evocati parametri, finirebbero per essere inevitabilmente sacrificati, mentre la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale sarebbe, invece, finalizzata proprio alla salvaguardia di tali principi.

Tuttavia, ad avviso della Corte Costituzionale "...I due interventi prospettati in via gradata, come dimostrato dalla locuzione «e comunque» impiegata dal rimettente, relegano.... la seconda addizione a un ruolo meramente subordinato".

Ad avviso del Giudice delle leggi (v., sent. n. 34/2021), in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 243-bis, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali):

"...rispetto all'amministrazione che opera in continuità – la quale elabora il piano a seguito del ricorso alla procedura di riequilibrio da essa stessa deliberato – quella successiva, pur ereditando un grave squilibrio e l'assenza totale di un progetto di risanamento, si trova costretta a intervenire in un lasso temporale gravemente ridotto e potenzialmente insufficiente, poiché il termine di novanta giorni per deliberare il PRFP decorre da un momento anteriore a quello del suo insediamento, ossia dalla data della delibera di ricorrere alla procedura di riequilibrio assunta dalla precedente compagine. Mentre il legislatore ha tenuto presente la complessa interrelazione delle vicende temporali inerenti al procedimento di riequilibrio e alla successione nell'esercizio del mandato elettorale per le amministrazioni che intendono rimodulare il piano precedentemente approvato, una coerente fattispecie legale non è stata presa in considerazione per il caso della procedura ereditata in assenza di un piano.

Quanto all'ingiustificata disparità di trattamento, la fattispecie normativa inerente all'amministrazione che opera in continuità non può essere assunta, quale *tertium comparationis*, in quanto strutturalmente diversa: il termine di novanta giorni, intercorrente tra la data di ricorso alla procedura di riequilibrio e quella di deliberazione del PRFP, si innesta in un procedimento in cui coincidono soggetto richiedente e soggetto che predispone il piano.

Diversamente va detto per l'altra fattispecie legale, riferita all'amministrazione subentrante interessata alla rimodulazione del piano, per la quale l'art. 243-bis, comma 5, secondo periodo, contempla un termine di sessanta giorni decorrente dalla sottoscrizione della relazione di inizio mandato di cui all'art. 4-bis, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011 *volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento dei medesimi enti* (comma 1) e sulla base delle cui risultanze, in generale, *il presidente della provincia o il sindaco in carica, ove ne sussistano i presupposti, possono ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti* (comma 2, secondo periodo).

*È evidente l'idoneità di tale norma ad assumere la veste di tertium comparationis, perché riguarda la medesima situazione di nuovo ingresso in pendenza del procedimento di risanamento e la correlata presa in carico della gestione amministrativo-contabile: ponendosi un'identica esigenza di acquisire un'apprezzabile conoscenza della reale situazione finanziaria e patrimoniale dell'ente locale, nonché della misura del relativo indebitamento – elementi indefettibili per costruire un'ipotesi di risanamento affidabile e credibile, coerente con la disciplina funzionale del predissesto – risulta ingiustificato soddisfare tale necessità accordando all'amministrazione subentrante il termine per rimodulare il piano già deliberato e non anche per formularlo ex novo”.*

Del resto, osserva ancora il Giudice costituzionale "...Il PRFP costituisce un rimedio volto a impedire, attraverso la concreta determinazione di un graduale percorso di risanamento dell'ente nel rispetto delle disposizioni vigenti, che lo squilibrio strutturale evolva nella più grave patologia del dissesto...il piano, proprio per la sua attitudine a conseguire l'equilibrio tendenziale del bilancio, costituisce strumento di sintesi delle decisioni dell'ente territoriale in ordine all'acquisizione delle entrate e all'individuazione degli interventi necessari a garantire l'erogazione dei servizi pubblici alla collettività; rappresenta, altresì, un mezzo di verifica attraverso il quale è possibile confrontare i risultati conseguiti e valutare l'operato degli amministratori nella gestione della crisi (sentenza n. 184 del 2016).”

Per tale ragione, *“..Il principio della responsabilità di mandato risulta ancor più articolato e bisognoso di una attuazione trasparente quando la nuova compagine*



*dell'ente locale si trova a fronteggiare una crisi già dichiarata dall'amministrazione precedente".*

Tutto ciò premesso, la Sezione non può non prendere atto del fatto che la censura di legittimità costituzionale, cui è pervenuto il Giudice costituzionale con la recentissima sentenza n. 34/2021, in ordine al disposto dell'art. 243-bis, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non esplica i suoi effetti nell'ambito della fattispecie oggetto dell'odierno giudizio.

Ciò in quanto la statuita violazione costituzionale dei principi dell'equilibrio di bilancio e della sana gestione finanziaria dell'ente, in presenza di un nuovo mandato conferito agli amministratori dal corpo elettorale, si realizza solo quando una nuova amministrazione sia subentrata alla guida dell'ente e la medesima amministrazione, chiamata a farsi carico della pesante eredità, ricevuta dalle precedenti gestioni, non sia stata messa nella condizione di predisporre il PRFP per l'assegnazione di un termine che decorre da epoca anteriore al suo insediamento, termine, per di più, sganciato dal momento in cui acquisisce, e solo con la sottoscrizione della relazione di inizio mandato, piena contezza della situazione finanziaria e patrimoniale dell'ente e della misura dell'indebitamento.

In tal caso, infatti, secondo la Corte Costituzionale, ma solo in simile evenienza, si consuma la lesione del "potere programmatico di risanamento della situazione finanziaria ereditata dalle gestioni pregresse con violazione dell'art. 81, Cost., con conseguente pregiudizio ad esercitare pienamente il mandato elettorale, confinando la posizione dei subentranti in una condizione di responsabilità politica oggettiva, a detrimento dell'art. 1 Cost."

Oltre che contrario ai citati parametri e diseconomico, il meccanismo delineato dalla normativa censurata collide, altresì, con il principio di ragionevolezza (sotto un ulteriore profilo) e con l'interdipendente principio di buon andamento (art. 97, secondo comma, Cost.), in quanto costituisce conseguenza sproporzionata e non coerente con la ratio, sottesa alla procedura di riequilibrio, che è proprio quella di porre rimedio alla situazione deficitaria dell'ente locale, ove sia concretamente possibile, mettendo i nuovi depositari del mandato elettorale nella condizione di farsene pienamente carico.

Nel caso del Comune di Mongiardino Ligure, al contrario, non vi sono stati mutamenti nella compagine dell'amministrazione civica, risultando, come ampiamente descritto in premessa, e come documentalmente comprovato e non contestato, tutte le delibere, pertinenti il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, adottate sempre, nell'arco temporale descritto in premessa, dagli stessi amministratori.

Ad ogni buon conto, come espressamente precisato dalla Corte Costituzionale nella richiamata pronuncia, la fattispecie normativa, inerente all'amministrazione che opera

in continuità – come nella situazione oggetto dell’odierno scrutinio - non può essere assunta quale *tertium comparationis* in quanto strutturalmente diversa rispetto a quella riferita all’amministrazione subentrante, interessata alla rimodulazione del piano, per la quale l’art. 243-bis, comma 5, secondo periodo, contempla un termine di sessanta giorni decorrente dalla sottoscrizione della relazione di inizio mandato di cui all’art. 4-bis, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011.

Ne discende, in conclusione, che il termine perentorio di novanta giorni, di cui all’art. 243 bis, comma 5, del TUEL, intercorrente tra la data di ricorso alla procedura di riequilibrio e quella di deliberazione del PRFP, innestandosi in un procedimento, in cui coincidono soggetto richiedente e soggetto che predispone il piano, alla luce di quanto statuito con la sentenza n. 34 dell’11 marzo 2021, non è stato oggetto di alcuna censura da parte del Giudice costituzionale e lo stesso vale per la disposizione normativa di cui all’art. 243, quater, comma 7, del TUEL la quale, di conseguenza, non risulta viziata sotto il profilo dell’illegittimità costituzionale.

#### **5. Prospettazione dell’ente.**

Atteso che l’ente, nella memoria da ultimo trasmessa, ed anche nel corso dell’odierna discussione, ha prospettato, insieme con la possibile rinuncia al Fondo di rotazione, anche la possibilità di revoca, recte, di rimodulazione del Piano, la Sezione osserva che, mentre, in linea generale, oggetto di rinuncia può essere la richiesta di accesso al fondo di rotazione, ferme restando le misure programmate di riequilibrio e la comprovata sostenibilità del percorso di risanamento, al contrario, l’esercizio della facoltà di revoca e di conseguente rimodulazione del ricorso alla procedura di riequilibrio è da ritenersi consentita solo qualora esercitata entro il termine di 90 giorni previsto per la presentazione del piano (in proposito, si richiamano i principi affermati nelle delibere della Sezione delle autonomie n.16/SEZAUT/2012/INPR e n. 22/SEZAUT/2013/QMIG): circostanza che, ovviamente, non ricorre nella fattispecie.

Ma, soprattutto, conformemente all’indirizzo contabile consolidato, la decisione di revoca deve essere formalizzata ed espressa da apposita delibera e non può che consistere in una rinuncia in toto all’utilizzo del rimedio di risanamento; essa non potrà giammai presumersi da eventuali comportamenti concludenti ovvero discendere da un uso improprio delle facoltà di rimodulazione o riformulazione, nei casi in cui siano consentite dalla legge ed, in particolare, nell’ipotesi di rimodulazione del piano ad inizio mandato, secondo le previsioni di cui all’art. 243-bis, co. 5, TUEL (v., Sez. Autonomie n. 5/2018, cit.).

La questione se, una volta decorso il termine del 243 bis, co., 5 tuel, per la presentazione del piano, l’Ente abbia, come pare riferimento nel caso di specie, facoltà

di revocare la delibera di ricorso al piano ex art. 243-bis, comma 2, cade, essenzialmente, sugli effetti che si connettono alla perentorietà del suddetto termine, materia sulla quale sia la Sezione Autonomie ha già emesso la deliberazione n.11/SEZAUT/2013/INPR sia le Sezioni Riunite si sono ampiamente pronunciate (v., sentenza n. 23/2014), affermando che "...la violazione di termini, che scansionano i tempi della procedura di riequilibrio pluriennale, è fonte di un effetto legale di immissione diretta nella procedura di dissesto (art. 243-quater, comma 7, Tuel)...trattandosi di termini proceduralmente perentori e pertanto l'adesione al piano non è revocabile oltre detto termine".

La particolarità della fattispecie prospettata e cioè, quella della possibilità che l'ente revochi, a termine abbondantemente scaduto, la delibera di ricorso alla procedura, non muta i termini della questione, perché dovrebbe ipotizzarsi una sorte di perentorietà relativa e cioè una perentorietà con effetti diversi a seconda di quello che succede dopo la scadenza del termine. Tale ipotesi è stata dalla giurisprudenza contabile ampiamente esaminata e definita "estranea ai principi giuridici", con la conclusione per cui "la scadenza del termine perentorio di cui all'art. 243-bis, comma 5, produce "ipso iure" gli effetti di cui all'art 243-quater, comma 7, del TUEL connessi alla mancata presentazione del piano - qualora non penda la procedura ex art.6. comma 2, d.lgs. 149/2011 "temporaneamente" sospesa - effetti del tutto sottratti alla disponibilità dell'ente che al verificarsi della fattispecie ipotizzata, non può revocare la delibera di approvazione del piano di riequilibrio, né adottare alcun atto se non quelli preordinati alla dichiarazione di dissesto secondo la disciplina di cui al già richiamato art. 6, comma 2 del d.lgs. 149/2011" (Autonomie delib. n. 22/2013).

La Sezione osserva, in conclusione, che anche di recente, è stato ribadito il principio secondo cui "la necessità del dissesto guidato, nel caso di preventiva adesione al piano di riequilibrio finanziario pluriennale, sorge in conseguenza della sola constatazione dello sforamento del termine perentorio dei 90 giorni dal riconoscimento della situazione di grave crisi finanziaria, con la deliberazione di ricorso al piano stesso. E' sufficiente osservare che l'accertamento di una situazione di dissesto fa sorgere l'obbligo per i consiglieri comunali di deliberare in tal senso e la relativa omissione comporta l'intervento sostitutivo di un commissario nominato dal prefetto e lo scioglimento del consiglio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 247 e 141 Tuel: anche in questo caso non vi è spazio per alcuna discrezionalità, ma si tratta di un preciso obbligo di legge", precisando che "La corretta tenuta della contabilità è necessaria per l'accertamento (crediti) e per l'impegno (debiti) sul conto del bilancio, atteso che, per effetto del principio di prudenza, il momento in cui si realizza la "certezza" contabile delle poste attive e passive di un'obbligazione non è mai

simmetrico: infatti, mentre i crediti sperati non possono iscriversi se dubbi, i debiti devono iscriversi anche se sono temuti, in base al loro grado di rischio. La confusione contabile, pertanto, alla luce del principio di prudenza, è un elemento [che] aggrava la depressione dell'attivo e aumenta il calcolo prudente del passivo, con conseguente scarsa attendibilità dei saldi, proiettando verso l'alto l'ammontare dello squilibrio" (v., SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE IN SPECIALE COMPOSIZIONE ex art. 11, comma 6, lett. a), c.g.c., Sentenza n. 32/2020/EL depositata in data 12/11/2020).

## **6. Conclusioni.**

Constatata la mancata presentazione del piano entro il termine di cui all'art. 243-bis, comma 5 - che appartiene alla fase istruttoria intestata alla commissione per la stabilità finanziaria di cui all'art. 155 TUEL che ne dà comunicazione alla Sezione regionale di controllo cui compete il formale accertamento del fatto e l'adozione della conseguente pronuncia - la pronuncia della Sezione regionale di controllo conclude il procedimento ed introduce la fase disciplinata dall'art. 6, comma 2, del d.lgs. 149/2011, salvo diversa valutazione sull'apprezzamento della tardività della presentazione espresso dalla commissione istruttoria, nel qual caso la Sezione con ordinanza dispone la prosecuzione della necessaria istruttoria ex art. 243-quater, comma 1 TUEL.

Detta diversa valutazione, nell'ottica delineata, non ricorre nella fattispecie.

Pertanto, richiamate tutte le considerazioni che precedono, a nulla rilevano le controdeduzioni preliminari, fornite dal Comune di Mongiardino Ligure, osservazioni essenzialmente concentrate sulla pubblicazione della delibera, che si configura quale procedimento che non va sovrapposto a quello per la esecutività, sulla base dell'indirizzo contabile consolidato (v., ex multis, SS.RR. in sede giurisdizionale in speciale composizione, sent. n. 14/2019/EL del 8 maggio 2019).

Di conseguenza, le medesime controdeduzioni non rivestono pregio e non possono trovare accoglimento.

Questa prospettiva è stata, infine, confermata dalla Sezione delle Autonomie di questa Corte che, con deliberazione n.22/SEZAUT/2013/QMIG. alla quale la Sezione fa riferimento, ha statuito, ai fini che qui interessano, che "la scadenza del termine perentorio di cui all'art. 243-bis, comma 5, produce "ipso iure" gli effetti di cui all'art. 243-quater, comma 7, del TUEL connessi alla mancata presentazione del piano - qualora non penda la procedura ex art.6. comma 2, d.lgs. 149/2011 "temporaneamente" sospesa - effetti del tutto sottratti alla disponibilità dell'ente che al verificarsi della fattispecie ipotizzata, non può revocare la delibera di approvazione del piano di riequilibrio, né adottare alcun atto se non quelli preordinati alla

dichiarazione di dissesto secondo la disciplina di cui al già richiamato art. 6, comma 2 del d.lgs. 149/2011.”

Ne consegue che in presenza del vizio procedurale, rilevato ed accertato nel pieno contraddittorio con l'ente, vizio da cui è derivata, tra l'altro, la totale assenza di istruttoria ministeriale, il Collegio non può entrare nel merito del suddetto piano.

In assenza dei requisiti di rito per l'ammissibilità dell'esame nel merito, il Collegio si trova impossibilitato ad effettuare un puntuale controllo economico- finanziario degli obiettivi di risanamento e delle misure di salvaguardia, controllo, peraltro, non effettuato nemmeno dalla Commissione ministeriale.

Ciò in quanto, come ribadito più volte dalla giurisprudenza, "l'accertamento della tardività del piano di riequilibrio configura una condizione di inammissibilità del medesimo, ostativa ad una pronuncia sul merito" (v., ex plurimis, deliberazione n.22/SEZAUT/2013/QMIG, cit.).

Sulla base di quanto precede, si rende necessaria la trasmissione della presente Delibera al Ministero dell'Interno ed al Prefetto di Alessandria.

## **7. Emergenza Covid.**

Da ultimo, la Sezione ritiene di rammentare che il Legislatore, adducendo l'emergenza COVID, come causa del suo intervento, ha recentemente introdotto nel sistema alcune disposizioni che impattano sugli enti in piano di riequilibrio finanziario pluriennale ed anche, in particolare, sulla materia di cui alla presente deliberazione.

Fra le stesse disposizioni, nella fattispecie, rileva il comma 2 dell'art. 17 del "decreto semplificazioni" n. 76/2020, il quale prevede la sospensione, fino al 30 giugno 2021, dell'avvio della procedura di "dissesto guidato", nei casi tipici previsti dall'art. 243 quater, comma 7, T.U.E.L. (mancata presentazione del piano entro il termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5; diniego, da parte della Corte dei conti, dell'approvazione del piano; accertamento da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano; mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo di durata del piano stesso).

Tale sospensione è limitata agli enti che abbiano presentato, in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020, un piano di riequilibrio riformulato o rimodulato, ancorché in corso di approvazione a norma delle leggi vigenti in materia.

In buona sostanza, l'articolo 17 del d.l. n. 76/2020 (cit.) dispone il rinvio di termini e la temporanea disapplicazione di disposizioni nell'ambito della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali.

In particolare, posto che ai sensi del citato comma 2, dell'art. 17 del decreto semplificazioni n. 76/2020 "Nei casi di cui al comma 7 dell'articolo 243-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, e' sospesa fino al 30 giugno 2021", la Sezione evidenzia la vigente sospensione, allo stato, fino alla data del 30 giugno 2021, dell'applicazione della procedura – di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, come richiamato dall'art. 243 quater, comma 7 del Tuel, che contempla l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto – procedura che, come detto, conduce alla deliberazione di dissesto, nell'ipotesi, ricorrente nella presente fattispecie sottoposta a scrutinio, della mancata presentazione del piano di riequilibrio entro il termine previsto dall'articolo 243-bis, comma 5 del TUEL.

### **PQM**

la Sezione regionale di controllo per il Piemonte della Corte dei conti, nei termini e con le considerazioni esplicitate nella parte motiva,

### **ACCERTA**

- l'intempestiva presentazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte del Comune di Mongiardino Ligure (AL), non risultando rispettato il termine perentorio previsto dall'articolo 243-bis, comma 5 del TUEL;

### **DISPONE**

la sospensione degli adempimenti che avviano l'applicazione dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149/2011, per 30 giorni decorrenti dal deposito della presente deliberazione ovvero, in caso di ricorso alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione, fino all'avvenuta comunicazione dell'esito dell'impugnazione, secondo l'orientamento assunto dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti nella deliberazione n. 22/SEZAUT/2013/QMIG del 2 ottobre 2012, cui "le Sezioni regionali di controllo si conformano" (cfr. art. 6, comma 4, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174);

## **ORDINA**

Qualora la presente deliberazione non sia gravata da impugnazione, di trasmettere la presente deliberazione al Prefetto di Alessandria, ai fini dell'applicazione della procedura disciplinata dal richiamato art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149/2011, come richiamato dall'art. 243 quater, comma 7 del Tuel, allo scadere del termine di sospensione ex lege, di cui all'art. 17, comma 2, del Decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, dell'avvio degli adempimenti previsti dall'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149/2011, procedura che prevede, tra l'altro, l'assegnazione al Consiglio dell'ente di un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto finanziario;

## **ORDINA**

Altresì, che, a cura del servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente deliberazione sia comunicata al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale ed all'Organo di revisione del Comune di Mongiardino Ligure (AL), nonché alla Commissione ex art. 155 del Tuel, al Ministero dell'interno ed alla competente Prefettura di Alessandria;

## **AVVISA**

il Comune di Mongiardino Ligure (AL) che la presente deliberazione può essere impugnata entro 30 giorni, a decorrere dal deposito delle motivazioni, "nelle forme del giudizio ad istanza di parte, innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione, che si pronunciano, nell'esercizio della propria giurisdizione esclusiva in tema di contabilità pubblica, ai sensi dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione, entro 30 giorni dal deposito del ricorso" (art. 243 quater, comma 5, del Tuel).

## **DISPONE**

Altresì, la trasmissione alla Procura regionale in sede della Corte dei conti in relazione alle eventuali valutazioni di competenza in ordine alle criticità contabili risultanti nella narrazione in Fatto, segnatamente, in ordine alla riferita mancata emissione di

accertamenti di tributi a far data dal 2010 nonché alla rappresentata prescrizione degli accertamenti IMU e TASI nel periodo di tempo compreso fra il 2010 ed il 2013.

Si rammenta, infine, l'obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 13 aprile 2021, svoltasi in videoconferenza avvalendosi del collegamento in remoto.

Il magistrato estensore

Consigliere dott. Luigi GILI



Il Presidente

Dott.ssa Maria Teresa POLITO



Depositata in segreteria il **14 aprile 2021**

Il Funzionario preposto

Nicola Mendozza

